

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) C.R., nato il ...;
- 2) D.N.C., nato il ...;

avverso la sentenza 11 gennaio 2005 della Corte d'Appello di Napoli;

Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fumo Maurizio;

Udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale F.M. Jacoviello, che ha chiesto: 1) annullamento senza rinvio in ordine al capo relativo alle spese cui è stato condannato l'imputato; 2) annullamento con rinvio in ordine alla entità della liquidazione dell'onorario del difensore di p.c.; 3) dichiarazione di inammissibilità nel resto per quanto riguarda il ricorso dell'imputato.

Udito il difensore di p.c., Avv. E.B., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento, chiedendo al contempo dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato;

Udito il difensore dell'imputato, Avv. F.M., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento;

Osserva quanto segue:

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 03.08.2003, condannò C.R. alla pena ritenuta di giustizia (con la continuazione, il riconoscimento di attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale), oltre al risarcimento danni in favore della p.c., giudicandolo colpevole del reato di cui all'art. 595 cp (per avere offeso la reputazione dell'Avv. D.N.C. aprendo un sito internet a nome del predetto, indicato come, sul quale apparivano immagini di adolescenti intenti a compiere atti sessuali) e per quello ex artt. 476, 482, 485, 61n.2 cp perchè, allo scopo di commettere il predetto reato di diffamazione, apponeva la falsa firma del D.N.C. in calce al modulo di richiesta di apertura dei siti web ..., .., ..

La Corte d'Appello, con sentenza 11.01.2005, ha confermato la pronunzia di primo grado (affermato tuttavia in motivazione di concedere al C.R. il beneficio della non menzione), condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali e al rimborso di quelle sostenute dalla p.c. in secondo grado, spese che ha liquidato in Euro 1000 oltre Iva e Cpa.

Ricorre il difensore dell'imputato e deduce erronea applicazione della legge processuale con riferimento alla difformità tra motivazione e dispositivo della sentenza, erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento all'art. 595 cp e della legge processuale penale con riferimento all'art. 192 cpp, nonchè difetto di motivazione con riferimento alla applicazione di tale ultimo articolo.

Argomenta come segue:

a) La Corte ha riformato la sentenza di primo grado (concedendo la non menzione), ma ha poi erroneamente condannato l'appellante alle spese processuali.

b) La Corte afferma che il contenuto diffamatorio delle notizie e immagini inserite sul sito web è stato certamente percepito da terzi, dal momento che l'imputato inviò una lettera anonima a un giornalista, invitandolo a visitare i siti pornografici.

Orbene, è evidente che, con l'avvisare il giornalista, certamente il mittente della lettera intendeva avvisare il D.N.C., ma il giudice di secondo grado confonde la lettera inviata al giornalista con altra lettera inviata al D.N.C. con la quale lo si rendeva edotto della presenza sul web delle notizie e immagini sopra indicate.

Sulla base di tale equivoco, i giudicanti ricostruiscono (errando) la natura dolosa della condotta ascritta all'imputato.

c) Nei procedimenti di natura indiziaria devono ovviamente trovare applicazione i commi I e II dell'art. 192 cpp.

Ebbene, la Corte di merito non ha adeguatamente motivato in ordine al secondo motivo di gravame col quale si contestava la riconducibilità al C.R. del fatto accertato.

Erroneamente si sostiene infatti in sentenza che la difesa dell'imputato non contesta che l'attivazione dei siti sarebbe stata effettuata ad opera del ricorrente e dunque non si comprende donde il giudicante abbia tratto il suo convincimento che sia stato proprio l'imputato l'autore della falsificazione documentale di cui al capo di imputazione.

Invero l'esame di tutti gli elementi ritenuti indiziari non ha consentito di raggiungere la certezza della concordanza tra gli indizi predetti, atteso che essi rinviano alla condotta di soggetti diversi dal ricorrente (B.G., M.C., C.C., C.F.).

A ben vedere, dunque, i pretesi indizi non sono neanche precisi e univoci.

La motivazione tenta di sopperire, facendo menzione di un presunto malanimo dell'imputato nei confronti del D.N.C. per essere stato quest'ultimo avvocato della ... in una controversia civile che la aveva opposta al C.R..

La circostanza è quantomeno equivoca, atteso che anche gli altri soggetti sopra indicati risultano essere stati coinvolti nella ricordata vicenda giudiziaria.

Nessun ulteriore elemento di convincimento può poi essere tratto dal presunto astio che l'imputato avrebbe nutrito nei confronti di un magistrato che, in funzione di G.E., si occupò di un'esecuzione immobiliare in danno del ricorrente, posto che in tale vicenda non risulta a nessun titolo coinvolto il D.N.C..

In realtà l'unico elemento concreto emerso consiste nel fatto che la Polposta ebbe ad accertare che i siti furono "attivati" attraverso un'utenza telefonica nella presunta disponibilità dell'imputato. Detta utenza in realtà è intestata alla sorella di C.R.; nulla prova che fosse in uso esclusivo al ricorrente.

Ricorrono inoltre, congiuntamente, il D.N.C. e il suo difensore, Avv. E.B., i quali deducono violazione di legge (art.1 D.M. 127/04 in relazione all'art.4 capitolo I che stabilisce gli onorari minimi e i diritti previsti per le prestazioni professionali del difensore) e lamentano che la liquidazione operata dal giudice di secondo grado risulta, da un lato, del tutto priva di motivazione, dall'altro, comunque, inferiore al minimo stabilito, appunto, per legge.

Tanto premesso, questo Collegio rileva che la sentenza di secondo grado reca, come premesso, nella parte motiva, la indicazione della concessione dell'ulteriore beneficio della non menzione al C.R. ("la

completa incensuratezza dell'imputato consente la concessione del beneficio della non menzione"), mentre di tanto non è traccia nel dispositivo.

Orbene, poichè - ai sensi delle risalenti pronunzie della Corte Costituzionale 225/75 e 155/84 - l'art.175 comma I cp va necessariamente interpretato nel senso che può concedersi la non menzione anche in presenza di pene per reati anteriormente commessi, purchè dette pene, cumulate con quella da irrogare, non superino il limite dei due anni, ne consegue che il C.R., in astratto e nonostante la precedente condanna già riportata, potrebbe fruire del beneficio richiesto.

Il contrasto tra dispositivo e motivazione non è dunque irrilevante.

L'errore della Corte d'Appello (aver affermato che l'imputato era incensurato) e l'omissione compiuta (nel dispositivo, rispetto alla motivazione) impongono l'annullamento con rinvio per nuovo esame (ovviamente ad altra sezione della medesima Corte), in accoglimento, nei termini appena chiariti, della prima censura del ricorso del C.R.

Va da sè che l'eventuale concessione del beneficio (e dunque, sostanzialmente, all'accoglimento del primo motivo di appello) dovrebbe corrispondere una conseguente statuizione in ordine alle spese per il giudizio di secondo grado, come richiesto dalla difesa del C.R.

La seconda censura è manifestatamente infondata.

Questa Corte, proprio con riferimento a un caso di "diffamazione telematica", ebbe ad affermare (ASN 200004741 - RV 217745) che la diffamazione, in quanto reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato.

Coerentemente, dunque, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla missiva ricevuta dal giornalista (e dunque resa inevitabilmente nota a più persone operanti nella redazione del quotidiano), il quale, proprio a seguito di essa, si collegò con il sito e prese visione del suo contenuto, comunicandolo poi al D.N.C..

Che quest'ultimo sia stato, poi, a sua volta, destinatario di altra lettera di analogo contenuto è del tutto irrilevante.

Al proposito, oltretutto, va chiarito che, quando una notizia risulti immessa sui cc.dd. media, vale a dire nei mezzi di comunicazione di massa (cartacei, radiofonici, televisivi, telematici ecc.), la diffusione della stessa, secondo un criterio che la nozione stessa di "pubblicazione" impone, deve presumersi, fino a prova del contrario.

Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda i siti web, atteso che l'accesso ad essi è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), di talchè la immissione di notizie o immagini "in rete" integra l'ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e dunque implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertabile) di utenti.

La terza censura è, a sua volta, manifestatamente infondata, atteso che essa presuppone una errata lettura e una non corretta comprensione della trama argomentativa posta dalla Corte a supporto della decisione assunta.

I giudice del merito, infatti, muovono dal dato certo, consistente nel fatto che i siti in questione furono "caricati" da un'utenza telefonica, installata presso il laboratorio di riparazione TV dell'imputato. Dunque, anche se l'utenza in questione era intestata a C.F., osserva la Corte d'Appello, l'utente abituale

era certamente il fratello R.

Accanto a tale primo elemento, tuttavia, i giudici di merito considerano anche il fatto che l'imputato aveva un valido movente per un'azione ritorsiva nei confronti del D.N.C. (vedasi quanto esposto in narrativa a proposito del fatto che la p.o. era il legale della ... che intentò azione civile contro il C.).

E' dunque esatto che anche altri soggetti avrebbero potuto avere motivi di astio nei confronti del D.N.C ma è anche esatto che l'utenza telefonica in questione era installata presso il laboratorio del C.R. e non degli altri "sospettabili".

"Dall'incrocio degli elementi sopra indicati, la Corte giunge, con procedimento certamente non illogico, alla conclusione che autore della diffamazione (e del falso strumentale ad essa) altri non poteva essere stato se non l'imputato.

I canoni del processo indiziario risultano dunque puntualmente osservati. Conseguono l'inammissibilità delle censure sub b) e c).

La censura recata dal ricorso dell'Avv. B. e di D.N.C appare, viceversa, fondata, atteso che, a seguito di mera operazione di raffronto/riscontro, è agevole accertare che quanto liquidato dal giudice di secondo grado costituisce somma inferiore ai minimi stabiliti per legge.

L'impugnata sentenza va dunque annullata con rinvio (come si è detto, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli), limitatamente:

- 1) al diniego della non menzione in favore di C.R.;
- 2) alla liquidazione delle spese in favore della p.c., nel giudizio di appello.

Nel resto il ricorso del C.R. va dichiarato inammissibile.

L'imputato va condannato al ristoro delle spese sostenute dalla p.c. in questo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte annulla l'impugnata sentenza limitatamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna e all'entità della liquidazione delle spese di p.c., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli; dichiara inammissibile nel resto il ricorso dell'imputato e condanna il ricorrente C.R. al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro duemilatrecento (2300), di cui duemila (2000) per onorario.

Così deciso in Roma il giorno 21 del mese di giugno dell'anno 2006.
Depositata in data 25 luglio 2006.